CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione per le coperture Assicurative dei Prestiti Personali Rimborsabili Mediante Cessione di Quote dello Stipendio o di Delegazione

CONTRAENTE:
Bibanca S.p.A.
Viale Mancini n.2 - cap 07100 – Sassari (SS)
C.f./p.iva. 01583450901
Collettiva 125C/

INTERMEDIARIO
METHIS LAB S.P.A.
Largo Augusto, 8, 20122, Milano (MI) – Cod 4138
C.f./p.iva. 12622421001

Effetto 01/03/2023 Scadenza 01/03/2024 con tacito rinnovo regolato da Art. 5 delle Condizioni di Assicurazioni.

Polizza Ramo Credito

Insolvenze derivanti da mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento del debito residuo relativo a prestiti concessi ai sensi della Legge n. 180 del 05.01.1950 e successive modifiche ed a prestiti rimborsabili mediante meccanismo delle deleghe di quote dello stipendio disciplinate dall'articolo 1269 c.c. ed, anche in via analogica, dalla Legge n.180 del 05/01/1950.

Il presente Set Informativo Credito contiene:

a) ***Documento Informativo Precontrattuale Danni***

b) ***Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo Danni***

c) ***Condizioni di Assicurazione***

d) ***Glossario***

e) ***Allegato "A"***

f) ***Applicazione di Polizza Credito***

g) ***Privacy Contraente/Beneficiario***

Polizza "CESSIONE DEL QUINTO"
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
CF Assicurazione S.p.A.
Il presente DIP Danni è l'ultimo disponibile.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti che seguono

CHE TIPO DI ASSICURAZIONE E'?
La Polizza Cessione del Quinto è una polizza Ramo credito che garantisce il rischio di perdite patrimoniali subite dal Contraente a fronte del mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa a prestiti concessi ai sensi della Legge n.180/50 a prestiti rimborsabili attraverso il meccanismo delle Cessioni/Deleghe di quote dello stipendio di cui all'articolo 1269 del Codice Civile al verificarsi di uno dei seguenti eventi assicurati:

Che cosa è assicurato?

✓ La risoluzione definitiva del rapporto di lavoro del Cedente/Delegante con il Ceduto/Delegato, qualunque possa essere la causa di tale risoluzione;
✓ il pensionamento anticipato del Cedente, qualora il prestito non sia notificabile all'Ente di Previdenza.

Che cosa non è assicurato?

Il contratto non produce effetti in caso di:
X invalidità del contratto di Prestito;
X falsificazione nelle cifre e nei contenuti dei documenti;
X mancata accettazione del Ceduto/Delegato alla Delegazione di pagamento;
X dolo del Contraente/Assicurato/Cedente/Delegante/Ceduto/Delegato.

Ci sono limiti alla copertura?

X La polizza prevede limiti d'Indennizzo, carenze e franchigie:
! Trascorsi due anni dalla data di cessazione del diritto allo stipendio del Cedente/Delegante o dalla data in cui la Contraente ne è venuta a conoscenza, senza che venga inoltrata la regolare denuncia da parte della Contraente, il Sinistro cade in prescrizione per l'intero importo ai sensi dell'art. 2952 c.c., anche se la relativa copertura assicurativa a tale epoca risultasse attiva.

Che obblighi ho?

- Rispettare i termini e le modalità previsti dalle Condizioni di Assicurazioni per la richiesta di Indennizzo per i sinistri.

Dove vale la copertura?

✓ Le Garanzie valgono nel territorio della Repubblica Italiana.

Quando e come devo pagare?

I premi delle Applicazioni vanno corrisposti mensilmente entro il 18 del mese successivo agli emessi dei mesi precedenti confermati perfezionati, come previsto dalle Condizioni di Assicurazione.
MEZZI DI PAGAMENTO CONSENTITI: bonifici.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 dalla data di decorrenza indicata in ciascun Certificato di polizza se il premio è stato corrisposto nei termini dell'Art. 8 o in data antecedente, altrimenti avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.

Come posso revocare il Modulo di Adesione, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Inviando una comunicazione di disdetta entro 60 giorni prima di ogni scadenza annuale.
La disdetta e l'eventuale risoluzione della Polizza non potrà in alcun modo pregiudicare né i rapporti contrattuali instauratisi tramite le singole Applicazioni, disciplinate dai rispettivi Certificati di polizza né i diritti acquisiti da ciascuna delle parti coinvolte sino alle rispettive scadenze.

Polizza "CESSIONE DEL QUINTO"
DIP-DOCUMENTO AGGIUNTIVO DANNI
CF Assicurazioni S.p.A. - Prodotto "CESSIONE DEL QUINTO"
Il presente DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Le coperture assicurative danni sono garantite da **CF Assicurazioni S.p.A.** CF Assicurazioni S.p.A. Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione con il numero n.1.00158
Sede Legale e Direzione Generale: Via Paolo di Dono,73- 00142 Roma tel. 06.51.29.46.00 fax 06.51.29.46.50 sito: www.cfassicurazioni.com – e-mail: info@cfassicurazioni.com e cfassicurazionispa@pec.it. Capitale sociale 38.707.500 i. v., - C.F./P. IVA n. 09395811004 REA CCIAA Roma n. 1160328 Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa con provv. ISVAP n. 2545 del 3/08/2007 -G.U. n. 195 del 23/08/2007
Capogruppo del Gruppo assicurativo CF Assicurazioni S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 042.

L'ammontare del patrimonio netto al 31 dicembre 2021 è pari a euro 39.779.233, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a euro 38.707.500 mentre la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali, compreso il risultato d'esercizio, è pari a euro 1.071.733.

- Requisito patrimoniale di solvibilità: euro 17.098.327;
- Requisito patrimoniale minimo: euro 7.283.938;
- Fondi propri ammissibili per soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità: euro 32.663.200;
- L'indice di solvibilità è pari al 191,03% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei Fondi Propri Ammissibili (Eligible Own Fund) e l'ammontare del Requisito di Solvibilità (SCR) richiesto dalla normativa vigente.

I dati sono relativi all'ultimo Bilancio approvato e sono disponibili sul sito all'interno della Relazione Unica relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria 2021 del Gruppo CF Assicurazioni al seguente link https://www.cfassicurazioni.com/il-gruppo-cf/bilanci-e-pubblicazioni.htm.

Al contratto si applica la legge Italiana.

Che cosa è assicurato/ Quali sono le prestazioni?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP

Che cosa non è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP

Ci sono limiti alla copertura?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP

Che obblighi ho?
Oltre a quanto indicato nel DIP che precede il presente DIP Aggiuntivo, in caso di sinistro prima della richiesta dell'Indennizzo, il Contraente, con Diligenza e secondo Correttezza (art. 1175 c.c. e 1176 c.c.), a sua cura e spese, avvalendosi di tutti i diritti derivanti dal contratto di Prestito, dalla Legge n.180 e dalle altre norme di legge, entro il termine di 180 + 30 giorni di calendario dalla data dell'evento, dovrà:

- effettuare regolare richiesta stragiudiziale (messa in mora), per mezzo A.R., nei confronti dell'Amministrazione – Datore di Lavoro, Fondo Pensione e Cedente/Delegante a mezzo notifica Raccomandata A/R o PEC;
- effettuare regolare istanza di insinuazione al passivo del proprio credito sul TFR in caso di fallimento, azienda in stato di insolvenza, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o Amministrazione Straordinaria, per mezzo A.R.;

- effettuare regolare richiesta all'Ente previdenziale di competenza di estensione della trattenuta sulla pensione; ciò in caso di pensionamento del Cedente a mezzo notifica Raccomandata A/R;
- negoziare un piano di rientro del debito direttamente con il Cedente/Delegante con durata massima pari a quella originariamente prevista per il finanziamento erogato, ferma restando l'obbligo dell'Impresa a corrispondere l'Indennizzo nel caso in cui il piano di rientro non venga, anche parzialmente, rispettato dal Cedente/Delegante;
- adoperarsi per il rintraccio di eventuale nuovo datore di lavoro onde rinotificare il contratto di Prestito, affinché questi operi sullo stipendio la trattenuta della quota fino all'estinzione del Prestito (al netto del TFR eventualmente già recuperato dal precedente datore di lavoro e del Fondo Pensione di Previdenza Integrativa).

Assistenza diretta/ In Convenzione	Questo contratto non prevede forme di Assistenza sia in forma diretta che in convenzione.
Gestione da parte di altre Imprese	Questo contratto non prevede forme di gestione da parte da altre imprese.
Prescrizione	I diritti derivanti dal contratto d'assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli **artt**.**1892**, **1893** e **1894 CC.**.
Obblighi dell'Impresa	La Società, in caso di Sinistro e fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, riscontrata la regolarità della posizione assicurativa (incluso il pagamento del premio) e ricevuta tutta la documentazione prevista, provvederà, entro i successivi 30 giorni al pagamento dell'Indennità che verrà corrisposta in Italia, in valuta italiana.

Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Rimborso	Sono previsti rimborsi di premio in corso di validità del contratto solo nei casi di Anticipate Estinzioni dei prestiti assicurati.
Sconti	Il prodotto non prevede sconti di premio.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Sospensione	Il contratto non prevede la possibilità di risoluzione in caso di sospensione del pagamento dei premi in quanto il premio viene versato in unica soluzione e in via anticipata.

Come posso revocare il Modulo di Adesione, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Recesso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Risoluzione	Il contratto non prevede la possibilità di risoluzione in caso di sospensione del pagamento dei premi in quanto il premio viene versato in unica soluzione e in via anticipata**.**

A chi è rivolto questo prodotto?

Alle Banche o Finanziarie che erogano prestiti ai sensi della Legge 180/50.

Quali costi devo sostenere?

Spese di emissione: : Il presente contratto prevede le spese di emissione e spese per il rimborso del premio non goduto di € 50,00 in caso di estinzione anticipata

Costi di intermediazione: Le provvigioni a favore dell'Intermediario sono pari al 9,00 % del premio pagato al netto delle spese di emissione di cui sopra.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le tasse applicate ai premi delle garanzie presenti nel presente contratto sono pari a: Garanzie Danni: 12,5% Detraibilità Fiscale: non è prevista.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami, intesi come una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti delle Imprese o di un suo agente e relativi dipendenti o collaboratori, riguardo ad un contratto o ad un servizio assicurativo devono essere inoltrati per iscritto all'Ufficio Gestione Reclami di CF Assicurazioni S.p.A. ai seguenti 'indirizzi: Via Paolo di Dono, 73 - 00142 Roma, o tramite e-mail alle seguenti caselle di posta elettronica: reclamicfassicurazioni@pec.it. **I reclami dovranno contenere:** a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ma esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. La Compagnia, ricevuto il reclamo ha 45 giorni dal ricevimento del reclamo (termine che può estendersi per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento di un agente o relativo dipendente o collaboratore, laddove l'impresa richieda a quest'ultimo documentazione integrativa per la gestione del reclamo) per fornire un riscontro motivato al reclamante, in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile. Si ricorda che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva entro il termine massimo previsto dalla normativa, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: **www.ivass.it** dove è presente un apposito modulo da utilizzare per fornire tutti gli elementi necessari alla trattazione del reclamo. I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS dovranno contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Devono essere inoltrati direttamente all'IVASS: • i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7 settembre 2005 n. 209 e relativi regolamenti attuativi e i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6 settembre 2005 n. 206 (vendita a distanza); • i reclami già presentati direttamente all'impresa di assicurazione o agli agenti nei casi sopra evidenziati; • i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali	
Mediazione:	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it.** (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi delle controversie	In caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN – NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/indexen.htm) In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e all'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

AVVERTENZE:

IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA AL NETTO DELLE SPESE AMMINISTRATIVE

PRIMA DI COMPILARE LA PROPOSTA DI POLIZZA, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE IVI CONTENUTE. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

POLIZZA CREDITO PER LE COPERTURE ASSICURATIVE DEI PRESTITI PERSONALI RIMBORSABILI MEDIANTE CESSIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO O DI DELEGAZIONE

CF Assicurazioni

n. 125C

TRA

CF Assicurazioni S.p.A., con Sede Legale e Direzione Generale in Italia, a Roma in Via Paolo di Dono, 73 – 00142 in seguito definita anche "Impresa"

E

A) Contraente – Ente Convenzionato

Denominazione: ***Bibanca Spa***
Sede legale: ***Viale Mancini n.2 - cap 07100 – Sassari (ss)***
Codice Fiscale o P. Iva: ***01583450901***

B) Intermediario assicurativo

Denominazione: ***METHIS LAB SPA***
Sede legale: ***Largo Augusto N.8 – 20122 Milano (MI))***
Codice Fiscale o P. Iva: ***12622421001***
RUI: ***B000565735***

C) Assicurato

Ciascuna persona fisica concessionaria di prestito personale in qualità di libero aderente alla polizza collettiva.

D) Beneficiario (con designazione irrevocabile ai sensi della Legge n. 180/50)

Denominazione: ***Bibanca Spa***
Sede legale: ***Viale Mancini n.2 - cap 07100 – Sassari (ss)***
Codice Fiscale o P. Iva: ***01583450901***

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Articolo 1. Oggetto del contratto
La Polizza garantisce dal rischio di perdite patrimoniali subite dal Contraente a fronte del mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento relative a prestiti concessi ai sensi della Legge n.180/50 e successive modifiche ed integrazioni ed a prestiti rimborsabili attraverso il meccanismo delle deleghe di quote dello stipendio di cui all'Art.1269 del Codice Civile.

Nel periodo di copertura assicurativa, il verificarsi di uno degli eventi in garanzia di cui all'**Art**. **11.** comporta, ove siano adempiute le obbligazioni di cui al medesimo articolo, per l'Impresa l'obbligo di corrispondere all'Assicurato, o al Beneficiario ove designato, l'Indennizzo determinato secondo quanto previsto nell'Articolo 12.

Articolo 2. Globalità della copertura assicurativa
La copertura assicurativa per la quale è stato pagato il relativo Premio, si intende operante per tutti i crediti del Contraente/Assicurato derivanti da operazioni di finanziamento garantite da cessione di credito del debitore, a condizione che i singoli finanziamenti siano stati concessi nel periodo di copertura assicurativa.

Resta comunque facoltà dell'Impresa rifiutare la copertura assicurativa di singole posizioni di Prestito ai fini della garanzia prevista dalla Polizza.

Articolo 3. Criteri Assuntivi e limiti
L'assunzione del rischio da parte dell'Impresa avviene sulla base dei dati forniti dal Contraente desunti dalla documentazione fornita a corredo, per ciascuna posizione di Prestito, ai sensi della Legge n.180/50 allegata in formato pdf o formato equivalente al Tracciato Record.
L'ambito di assumibilità dei rischi è illustrato nell'Allegato A "Norme e Limiti Assuntivi" alla Polizza.

Per ogni Contratto di Prestito per il quale si richiede una copertura assicurativa, il Contraente dovrà necessariamente far pervenire all'Impresa:

- tracciato record dati, il cui formato costituisce parte integrante della Polizza, che conterrà i dati necessari per l'acquisizione dell'Impresa per l'emissione dei Certificati di Polizza relativi alle Applicazioni di polizza nel rispetto dei limiti assuntivi indicati nel predetto "Allegato A";
- copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del Cedente/Delegante;
- Certificato di stipendio o documento equipollente o documento dal quale possa evincersi: la durata e la tipologia del contratto di lavoro del Cedente/Delegante;
- ultime due buste paga del Cedente/Delegante ed ultima Certificazione Unica;
- Documento dal quale si possa evincere l'ammontare del T.F.R. accantonato presso il Ceduto/Delegato o documento dal quale si possa evincere l'ammontare del T.F.R. accantonato presso un Fondo Pensione o Forma di Previdenza Complementare.
- Documento dal quale si possano evincere le coesistenze di altre trattenute in busta paga per finanziamenti e l'eventuale estinzione, parziale o totale, degli stessi;
- Documentazione dalla quale si possa evincere Codice Fiscale/Partita Iva del Ceduto/Delegato
- Documento dal quale si possa evincere l'evidenza del Rating del Ceduto/Delegato messo a disposizione dall'Impresa come di seguito indicato;
- Documentazione dalla quale si possa evincere la presenza di altri eventuali prestiti o addebiti in corso già esistenti e sino a quale data.

Allo scopo di potere adeguatamente valutare il rischio da assumere, l'Assicuratore ha diritto di richiedere al Contraente ulteriore documentazione rispetto a quella sopra indicata. Il mancato invio

della documentazione richiesta e/o l'esame negativo della stessa, danno facoltà all'Assicuratore di rifiutare l'emissione di uno o più Certificati di Polizza.

Il Rating di ogni Ceduto/Delegato è assegnato dall'Impresa tramite Sistemi di Informazioni Creditizie specializzate di cui si avvale e che mette a disposizione del Contraente per conoscere, in via anticipata, i limiti dei montanti massimi assicurabili. Per Montante lordo si intende il prodotto dell'importo della rata di restituzione del Prestito per il numero complessivo di rate previste.

L'Impresa, una volta esaminato il rischio, anche tramite il proprio Sistema Informatico che elabora e verifica quanto ricevuto con il Tracciato Record, valuterà a suo insindacabile giudizio l'accettazione o il rifiuto della Applicazione di polizza richiesta.

Tutti i casi non rientranti nei parametri assuntivi richiamati in Polizza dovranno essere inviati preventivamente all'Impresa, restando ferma la sua facoltà discrezionale di accettare o meno alcuni rischi.

In caso di segnalazioni relative a problemi tecnici è possibile inviare richieste di assistenza alla mail indicata nell'Allegato A**.**

Articolo 4. Certificati di polizza ed Applicazioni
Ai fini della copertura assicurativa è necessario che il Contraente fornisca all'Impresa specifiche comunicazioni per ogni singolo finanziamento.

Nello specifico, giornalmente, per le singole posizioni, dovrà essere fornito quanto indicato al precedente Art.3.

All'esito positivo della valutazione della pratica l'Impresa emetterà i Certificati per le Applicazioni di ogni singola posizione che ne attesti l'assunzione in garanzia secondo le condizioni di Polizza.

Articolo 5. Decorrenza e durata della garanzia
La Polizza ha durata annuale dal **01/03/2023** al **01/03/2024**. e dovrà essere rinnovata tramite espressa manifestazione di volontà delle parti a mezzo di raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di almeno 60 giorni.

La disdetta e l'eventuale risoluzione della Polizza non potranno, in alcun modo, pregiudicare i rapporti contrattuali instauratisi tramite le singole Applicazioni di polizza attestate e disciplinate dai rispettivi Certificati.

Articolo 6. Effetto e durata dei singoli Certificati
L'efficacia della copertura assicurativa di ogni singola Applicazione, come indicato nel relativo Certificato, coincide con la durata iniziale dei singoli finanziamenti, purché accesi nel periodo di copertura assicurativa di cui al precedente Art. 5, rispetto i quali la scadenza coinciderà con la scadenza del piano di ammortamento (ovvero, con la data di pagamento prevista per l'ultima rata di restituzione del finanziamento), e ciò a prescindere dall'eventuale mancato rinnovo della Polizza per gli anni successivi.

Si conviene tra le parti, salvo il pagamento del premio, che la copertura assicurativa decorrerà dalla data di erogazione del finanziamento purché la data effetto indicata nel Certificato Individuale di Assicurazione non sia successiva di oltre **45** giorni rispetto alla data di erogazione del Finanziamento.
Inoltre, la copertura assicurativa indicata nel Certificato Individuale di Assicurazione potrà essere prorogata fino ad un massimo di **90** giorni, nel caso in cui l'inizio del piano di ammortamento venga posticipato, purché l'erogazione del finanziamento non avvenga oltre i **90** giorni dalla data effetto indicata nel Certificato Individuale di Assicurazione

L'eventuale estinzione anticipata del Prestito determina l'estinzione del relativo Certificato di polizza, fermo restando gli effetti già intervenuti.

L'Impresa concede una proroga della durata iniziale del singolo Certificato di polizza per una durata minima di **1** mese e fino ad un massimo di **12** mesi, nel caso di prolungamento del relativo finanziamento per accodamento di quote non versate, durante la durata contrattuale prevista nel finanziamento stesso.

Il Contraente dovrà comunicare, con frequenza annuale ed entro il 30.11 di ogni anno, le variazioni degli effetti e delle scadenze dei Certificati rispetto alla data originaria presente nel Certificato, a mezzo elenco contenente le seguenti informazioni:

N. Prt Finanz.	**N° Polizza CF**	**Cognome e Nome Cedente/Delegante**	**Codice Fiscale**	**Decorrenza attuale piano ammortamento**	**Scadenza attuale piano ammortamento**	**Rata attuale piano ammortamento**	**Variazione piano di ammortamento**

Le comunicazioni relative alle estinzioni e alle variazioni degli effetti e delle scadenze dei Certificati devono essere comunicate via posta elettronica alla mail riportata nell'**Allegato A.**

Articolo 7. Estinzione anticipata del Prestito
In caso di estinzione anticipata totale del finanziamento di cui al Contratto di Prestito, la copertura assicurativa di ciascun Certificato di Polizza si intenderà cessata e l'Impresa provvederà a restituire al Contraente la quota a scalare del Premio puro (Premio netto * 0,70), oltre alla quota pro-rata dei costi di caricamento fisso, pagati e non fruiti (la specifica segue dopo). Di seguito in formula quanto poc'anzi enunciato:

Quota A del Premio Puro a scalare
Quota A= PN * 0,70 * [T * (T+1)] / [N * (N+1)]

Quota B dei Costi di Caricamento pro-quota:
Quota B= (PN * 0,30) /N * T
dove:
PN * 0,70: è il premio puro unico netto
PN * 0,30: è il Caricamento costi comprensivi di commissioni
N: rappresenta il numero di rate mensili totali del piano rimborso Prestito della Polizza.
T: sono le rate mensili residue del piano rimborso Prestito alla scadenza della Polizza

Totale Rimborso = Quota A +Quota B – Spese di rimborso.

Restano acquisite dall'Impresa le spese di rimborso del Premio non Goduto per un importo pari a € 50,00 oltre all'importo delle spese di emissione della Polizza stessa.

In caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento afferente al singolo Certificato di polizza, che comporti la riduzione dell'importo della rata di finanziamento, l'Impresa provvederà a rimborsare al Contraente la quota parte del Premio netto pagato e non goduto.

Il calcolo del rimborso della quota del Premio netto derivante dalla riduzione dell'importo della rata del finanziamento verrà effettuata secondo il criterio pro-rata temporis.

Il Certificato di polizza resterà in vigore per un ammontare pari al debito residuo e sino alla scadenza già prevista.

L'Impresa provvederà, entro i 45 giorni di calendario successivi alla comunicazione della estinzione anticipata del finanziamento (totale ovvero parziale) di cui al Contratto di Prestito, a rimborsare al Contraente la parte di Premio pagato non goduto, determinato secondo quanto precede.

Nell'ipotesi di estinzione totale, ed a seguito del rimborso del Premio pagato non Goduto, il Certificato di polizza si intenderà definitivamente estinto.

Articolo 8. Modalità di pagamento del Premio.

Le prestazioni contrattuali sono erogate a fronte del pagamento di un premio unico, versato in unica soluzione e in via anticipata da parte del Contraente.

I. Il Contraente a seguito dei Certificati emessi, dovrà comunicare all' Impresa i perfezionamenti dei prestiti collegati agli stessi, dandone evidenza sull'Elaborato-Lista fornito dall' Impresa, che sarà inoltrato al Contraente entro il giorno 5 di ogni mese (dopo la chiusura contabile del mese precedente).
II. Il Contraente si impegnerà a restituirlo con le evidenze dei pagamenti o degli eventuali annullamenti entro il giorno 12 (o giorno successivo se festivo) dello stesso mese, al fine di permettere all' Impresa di attivare le garanzie previste dalla Polizza.
III. Il Contraente entro il giorno 18 dello stesso mese, (giorno successivo se festivo), dovrà corrispondere mensilmente i premi lordi dei Certificati perfezionati, comunicati attraverso l'Elaborato-Lista di cui al comma precedente, che vengono a determinare complessivamente il Premio di Polizza.
Il pagamento dovrà essere effettuato su Conto Corrente Bancario dell'Impresa o dell'Intermediario che gestisce il contratto.
IV. I pagamenti che non dovessero pervenire entro il giorno 18, determineranno la sospensione delle garanzie che riprenderanno efficacia dalle ore 24,00 del giorno del pagamento del Premio.

A fronte della copertura assicurativa intesa nella sua globalità, è dovuto un Premio di base assicurativo comprensivo di imposte di assicurazione anticipato in unica soluzione, il cui importo è determinato in euro 1.000,00 comprese tasse al 12,50% che verrà contabilizzato come applicazione di Premio Minimo e recuperato dal saldo dei primi mesi di attività, che dovrà essere versato dal Contraente alla data del perfezionamento della Polizza.
Resta escluso il pagamento del premio in contanti.

L'importo del premio è indicato nell'Applicazione di Polizza, sottoscritta al momento della richiesta del finanziamento.
Il premio è determinato in relazione alla garanzia prestata (rata di restituzione del finanziamento), alla durata della copertura, all'anzianità d'ingresso dell'Assicurato, secondo la tariffa prevista dal contratto.

Il pagamento dei premi avviene presso l'Intermediario che ha procurato il contratto, nel rispetto ed entro i limiti fissati dalle vigenti disposizioni di legge.

Se il Contraente non paga il Premio minimo, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento, ai sensi dell'**Art. 1901** del **Codice Civile**.
In mancanza del pagamento del premio la garanzia non ha effetto
Resta escluso il pagamento del premio in contanti.

Articolo 9. Modifica delle Condizioni o tassazioni
In qualsiasi momento l'Impresa potrà comunicare al Contraente, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con preavviso almeno di **60** giorni, eventuali modifiche alle Condizioni di Assicurazione e/o tassazioni da attribuire alle Applicazioni dei nuovi singoli Cedenti/Deleganti aderenti.

Il Contraente potrà, comunque, comunicare all'Impresa la propria non accettazione, a mezzo PEC, al seguente indirizzo di Posta: cfassicurazioni@pec.it , e la Polizza cesserà i suoi effetti dalla data di decorrenza dalla quale sarebbero state applicate le variazioni comunicate. In questo caso

resteranno efficaci tutti i Certificati di polizza emessi e perfezionati, sino alle rispettive scadenze in essi riportate.

Se il Contraente, nel termine di **60** giorni successivi alla comunicazione inviata dall'Impresa, circa la variazione delle Condizioni di Assicurazioni, non comunica la sua "non accettazione", vigerà il principio del silenzio-assenso, considerato, di comune accordo tra le parti tacita accettazione delle stesse e dette variazioni verranno rese operative senza necessità di essere sottoscritte per accettazione dal Contraente stesso.

Articolo 10. Designazione di soggetto terzo - Beneficiario
Il Contraente/Assicurato potrà indicare per singoli Certificati, o su più di questi considerati in blocco ma mantenendo la loro individualità ai fini della presente Polizza, un diverso soggetto che assumerà la veste di Beneficiario.

Articolo 11. Obblighi a carico del Contraente in caso di Sinistro. Condizioni per l'operatività della garanzia
Il Contraente deve denunciare all'Impresa, entro 120 giorni dalla conoscenza dell'evento, il verificarsi di una delle seguenti circostanze:

a) risoluzione definitiva del relativo rapporto di lavoro del Cedente/Delegante con il Ceduto/Delegato, qualunque possa essere la causa di tale risoluzione;
b) il pensionamento anticipato del Cedente, qualora il Prestito non sia notificabile all'Ente di Previdenza.

Prima della richiesta dell'Indennizzo, il Contraente con diligenza e secondo correttezza (**Artt. 1175** e **1176 Codice Civile**), a sua cura e spese, avvalendosi di tutti i diritti derivanti dal Contratto di Prestito, dalla Legge n.180/50 e dalle altre norme di legge, dovrà entro il termine di 180 giorni di calendario dalla data dell'evento (termine di attesa):

a) effettuare regolare richiesta stragiudiziale (messa in mora), mezzo posta elettronica certificata (PEC) nei confronti dell'Amministrazione – Datore di Lavoro, Fondo Pensione e Cedente/Delegante a mezzo notifica Raccomandata A/R o PEC;
b) effettuare regolare istanza di insinuazione al passivo del proprio credito sul TFR in caso di Fallimento, Azienda in stato di insolvenza, Concordato Preventivo, Liquidazione Coatta Amministrativa o Amministrazione Straordinaria;
c) effettuare regolare richiesta all'Ente Previdenziale di competenza di estensione della trattenuta sulla pensione; ciò in caso di pensionamento del Cedente a mezzo notifica Raccomandata A/R;
d) negoziare un piano di rientro del debito direttamente con il Cedente/Delegante con durata massima pari a quella originariamente prevista per il finanziamento erogato, ferma restando l'obbligo dell'Impresa a corrispondere l'Indennizzo nel caso in cui il piano di rientro non venga, anche parzialmente, rispettato dal Cedente/Delegante;
e) adoperarsi per il rintraccio di eventuale nuovo datore di lavoro onde rinotificare mezzo PEC, il Contratto di Prestito affinché questi operi sullo stipendio la trattenuta della quota fino all'estinzione del Prestito (al netto del TFR eventualmente già recuperato dal precedente datore di lavoro e del Fondo Pensione di Previdenza Integrativa). Qualora il Cedente risulti ricollocato presso una nuova Amministrazione il Contraente dovrà effettuare un numero non inferiore a tre tentativi di rinotifica a mezzo PEC di cui una formale diffida da parte del suo ufficio legale.
f) adoperarsi per la rinotifica all'Ente previdenziale a mezzo PEC. Qualora il Cedente risulti collocato in pensione, il Contraente dovrà effettuare un numero non inferiore a tre tentativi di rinotifica a mezzo PEC di cui una formale diffida da parte del suo ufficio legale.

Articolo 12. Pagamento dell'Indennizzo

Il Contraente dovrà corredare la richiesta di Indennizzo di:

- Applicazione di Polizza;
- Documento D'identità e Codice Fiscale;
- Notifica del vincolo al fondo pensione;
- Giustificativi alle eventuali quote insolute
- copia integrale del Contratto di Prestito comprensivo di relativa notifica prevista a norma di legge;
- qualora sia presente atto di benestare alla Delega di pagamento rilasciato dal datore di lavoro;
- conteggio estintivo relativo al Prestito calcolato al momento del Sinistro: quota capitale calcolata sulle rate a scadere al TAN (Tasso Annuale Nominale) applicato al Contratto di Prestito oggetto del Sinistro, comprensivo delle quote insolute, detratti per intero il totale degli importi incassati e/o incassabili a qualsiasi titolo (trattamento di fine rapporto, Fondo Pensione di Previdenza Integrativa, ecc.) dal Cedente/Delegante o dall'Amministrazione – Datore di Lavoro. In merito agli "importi incassabili" tali somme non sono imputate all'Ente Finanziario, qualora dallo stesso siano state svolte senza successo tutte le idonee richieste in via stragiudiziale e a mezzo Raccomandata A/R per entrarne in possesso; conseguentemente CF Assicurazioni S.p.A. acquisite le notizie e la documentazione intercorsa tra la Finanziaria e il Cedente/Delegante, agirà in surroga nei confronti del debitore dopo il pagamento del Sinistro eseguito verso il Cessionario;
- copia raccomandata per messa in mora del cedente;
- copia del certificato di stipendio o altro documento equipollente che contenga informazioni sull'importo e la destinazione del TFR;
- comunicazione del datore di lavoro circa la data di cessazione definitiva del rapporto di lavoro;
- copia della documentazione attestante, a seconda dei casi, di quanto indicato al precedente Articolo 11 lettere a), b), c), d), e).

Trascorso il periodo del termine di attesa di **180** giorni dalla data dell'evento ed espletate tutte le attività previste, il Contraente invierà tutta la documentazione dell'attività svolta all'Impresa.

L'impresa, verificato che tutte le attività siano state correttamente svolte ed il Sinistro sia indennizzabile a termini di Polizza, entro **30** giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa, invierà Atto di Quietanza che dovrà essere restituito debitamente sottoscritto dal Contraente e/o Beneficiario.

All'interno dell'Atto di Quietanza, vi sarà anche espressa autorizzazione da parte del Contraente e/o Beneficiario, in favore dell'Impresa, del diritto di surroga ai sensi dell'Art. 1201 del Codice Civile.

A seguito della sottoscrizione dell'Atto di Quietanza, l'Impresa effettuerà la liquidazione dell'Indennizzo.

Il pagamento dell'Indennizzo avviene mediante bonifico sul conto corrente bancario del Contraente o Beneficiario, ove indicato.

In caso di sinistro è facoltà dell'Impresa richiedere la documentazione comprovante la veridicità dei dati trasmessi.

Non è considerato fattispecie indennizzabile l'evento che nel periodo di Termine di attesa di 180 giorni veda il Cedente/Delegante trovare un nuovo impiego presso un nuovo datore di lavoro al quale non sia stato notificato il contratto di Prestito, come indicato ai punti **nell'Art 11 -Obblighi a carico del Contraente in caso di Sinistro. Condizioni per l'operatività della garanzia.**
Non è considerato fattispecie indennizzabile l'evento che nel periodo di Termine di attesa di 180 giorni veda il Cedente/Delegante andare in pensione, salvo il caso in cui l'Ente Previdenziale, nonostante la notifica abbia rigettato con motivazione la messa in quota del Prestito.

L'Indennizzo viene corrisposto al netto di uno scoperto da applicarsi in valore percentuale sull'Indennizzo stesso. Tale scoperto è pari:

- all'**1%** con riferimento alle Applicazioni relative a Cedenti-Deleganti Pubblici, Statali e Parapubblici;
- all'**1,50%** con riferimento ad Applicazioni relative a Cedenti-Deleganti Privati.

Non sorge diritto all'Indennizzo nei casi di morosità conseguente al mancato o ritardato versamento delle quote, da parte del Ceduto/Delegato, a beneficio del Contraente (o di relativo Istituto di credito mandatario) nonché per causa di perdita temporanea del diritto allo stipendio da parte del Cedente/Delegante.

Articolo 13. Prescrizione
Trascorsi due anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro del Cedente/Delegante o di avvenuto pensionamento anticipato e/o dalla data in cui il Contraente è venuto a conoscenza dell'evento, dandone la relativa prova, senza che quest'ultimo (Contraente) abbia inoltrato la regolare denuncia, il Sinistro cadrà in prescrizione per l'intero importo ai sensi dell'Art. 2952 Codice Civile, anche se la relativa copertura assicurativa a tale epoca risulta ancora attiva.

Articolo 14. Dichiarazioni inesatte o reticenti, cause di annullamento e di non operatività della garanzia
In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti con riferimento alle singole Applicazioni, si applicano nei confronti del Contraente/Assicurato le norme di cui agli Art. 1892 e 1893 del Codice Civile.
Costituiscono altresì causa di non operatività della garanzia anche in relazione ai singoli Certificati di Polizza:

a) l'invalidità del Contratto di Prestito;
b) la falsificazione nelle cifre e nei contenuti dei documenti;
c) la mancata accettazione del Ceduto/Delegato alla Delegazione di pagamento;
d) dolo del Contraente/Assicurato/Cedente/Delegante/Ceduto/Delegato.

Articolo 15. Beneficiario dell'Indennizzo
Il diritto all'Indennizzo spetta al Contraente/Assicurato.

Qualora venga dal Contraente espressamente designato un soggetto terzo Beneficiario, l'Assicuratore provvederà a liquidare a quest'ultimo l'Indennizzo.
In tal caso tanto il Contraente, quanto il Beneficiario, dovranno rispettare gli impegni (obbligazioni) previste in Polizza, ivi compreso quanto previsto all'**art. 14** "**Dichiarazioni inesatte o reticenti, cause di annullamento e di non operatività della garanzia"**.

Il Contraente non potrà ritenersi, in ogni caso, liberato dagli impegni assunti in Polizza per effetto della designazione beneficiaria e dovrà impegnarsi a che i suddetti impegni siano trasferiti al Beneficiario, ferma restando la solidarietà a loro carico in ordine all'adempimento delle stesse al fine di ottenere il pagamento dell'Indennizzo.
A tal riguardo il Contraente dovrà, garantire che il vincolo a favore del nuovo Beneficiario non aggravi la gestione della Polizza e le procedure e gli obblighi per la liquidazione dei Sinistri da parte dell'Impresa.

Articolo 16. Diritto di surrogazione
L'Impresa che liquida l'Indennizzo al Contraente/Beneficiario rimane surrogata, ai sensi del Codice Civile, nei diritti, ragioni, azioni e privilegi del Contraente/Beneficiario verso:

- il Cedente/Delegante ed i relativi aventi diritto;
- il Ceduto/Delegato o altro Ente, se diverso, quale depositario del TFR;
- il Fondo Pensione;
- l'Istituto di Previdenza.

Il Contraente si impegna a fornire all'Impresa tutte le informazioni e la documentazione necessaria prevista dall'**Art. 11-Obblighi a carico del Contraente in caso di Sinistro. Condizioni per l'operatività della garanzia**

Articolo 17. Diritto di Recesso del Contratto
E' facoltà del Contraente di recedere e/o di dichiarare non perfezionato ogni Certificato entro 60 giorni dalla data di decorrenza, attraverso comunicazione da effettuarsi tramite l'Elaborato-Lista di cui all'Articolo 8, o come richiesta scritta da inviarsi via mail o mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'Impresa.

Una volta esercitato il diritto di recesso o dichiaratone il non perfezionamento, il Certificato verrà annullato come se lo stesso non abbia mai avuto effetto.

Articolo 18. Protezione dei dati personali e riservatezza
L'Impresa e il Contraente, ciascuna nella qualità di titolare autonomo del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, si impegnano a trattare i dati e scambiarsi le informazioni necessarie per l'esecuzione del Contratto nel pieno rispetto della normativa vigente.

L'Impresa e il Contraente si impegnano reciprocamente a trattare come confidenziali le informazioni ricevute nell'esecuzione del Contratto e a non rivelarle a terzi diversi dalle Autorità di vigilanza o giudiziarie, senza il previo consenso dell'altra Parte, né ad usarle per fini diversi da quelli previsti del Contratto. Si considerano pubbliche, e quindi non soggette al presente obbligo, le seguenti informazioni:

- tutti i dati e/o informazioni che già attualmente sono di pubblico dominio o che lo divengano successivamente per vie indipendenti dai comportamenti della Parte che le ha ricevute;

- tutti i dati e/o informazioni che successivamente pervengano legittimamente in possesso di una parte purché non pervengano da fonti a loro volta vincolate ad obblighi di segretezza verso l'altra Parte;

L'Impresa e il Contraente si impegnano a rendere edotto di tale divieto il proprio personale e/o i terzi della cui opera si avvalga per l'esecuzione delle attività di propria competenza. Gli obblighi di riservatezza di cui al precedente comma si intendono estesi anche successivamente allo scioglimento per qualsivoglia causa del Contratto per un periodo di 2 (due) anni, a meno che le informazioni non vengano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino, in modo lecito, di pubblico dominio.

L'Impresa e il Contraente si impegnano inoltre espressamente al pieno rispetto, ciascuna per gli aspetti di propria competenza, della vigente normativa in tema di tutela dei dati personali custoditi e ad effettuare il relativo trattamento nel rispetto ed a norma delle leggi tempo per tempo vigenti.

Articolo 19. Imposte di Assicurazione
Tutte le imposte, presenti e future, inerenti all'assicurazione sono a carico della Contraente, l'imposta attualmente in vigore è pari al 12,50%.
Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alle tariffe verranno immediatamente recepiti e comunicati al Contraente.

Articolo 20. Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le vigenti disposizioni di Legge.

Articolo 21. Reclami
Eventuali reclami, intesi come una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti della Compagnia o di un suo Intermediario e relativi dipendenti o collaboratori, riguardo ad un contratto o ad un servizio assicurativo devono essere inoltrati per iscritto all'Ufficio Gestione Reclami di CF Assicurazioni S.p.A. all'indirizzo in Roma - Via Paolo di Dono, 73 - 00142 o tramite e-mail alle seguenti caselle di posta elettronica: reclami@cfassicurazioni.com o reclamicfassicurazioni@pec.it.

I reclami dovranno contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
c) breve ma esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

La Compagnia, ricevuto il reclamo, ha 45 giorni dal ricevimento dello stesso (termine che può estendersi per un massimo di ulteriori 15giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento di un agente o relativo dipendente o collaboratore, laddove l'impresa richieda a quest'ultimo documentazione integrativa per la gestione del reclamo) per fornire un riscontro motivato al reclamante, in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile.

Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva entro il termine massimo previsto dalla normativa, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it, dove è presente un apposito modulo da utilizzare per fornire tutti gli elementi necessari alla trattazione del reclamo.

I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS dovranno contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Devono essere inoltrati direttamente all'IVASS:
• i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi;
• i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6 settembre 2005 n. 206 (vendita a distanza);
• i reclami già presentati direttamente all'impresa di assicurazione o agli agenti, che non hanno ricevuto risposta entro il termine massimo previsto dal Regolamento ISVAP n. 24/2008 da parte dei soggetti interessati o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
• i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere.

In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo è possibile anche rivolgersi ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, come di seguito indicato.

Tutte le controversie relative ai contratti di assicurazione stipulati con CF Assicurazioni S.p.A. sono soggette alla giurisdizione italiana, pertanto resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (Art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni) deferendo la controversia esclusivamente a organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it). Per i prodotti ove previsto è possibile l'utilizzo dell'Arbitrato, nella forma e nella modalità previsti dalle condizioni di assicurazione. Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami per cui si sia già adita l'Autorità Giudiziaria o per i quali presso quest'ultima sia pendente un procedimento.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'imprese che ha stipulato il contratto (rintracciabile all'indirizzo http://ec.europa.eu/finance/fin-net/) o all'IVASS che provvede all'inoltro dandone notizia al reclamante.

Articolo 22. Foro competente
Per ogni eventuale controversia relativa alla interpretazione od esecuzione della presente Polizza è competente il Foro di Roma

Emessa in n. 3 originali il 13/02/2023 in Roma.

Formano parte integrante del presente Contratto i seguenti allegati:

Informativa Privacy Contraente ;
Allegato "A" Norme e Limiti Assuntivi;

Il Contraente dichiara di accettare tutto quanto previsto dal presente Contratto e che il contenuto della stessa rappresenta il risultato delle trattative intercorse tra le Parti con riferimento a ciascuna singola clausola ivi contenuta e consente il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento EU 2016/679.

Resta, pertanto, convenuto che nel caso di precedenti accordi il presente Contratto annulla e sostituisce integralmente ogni analoga intesa fra le Parti.

Il Contraente	**Intermediario**	**CF Assicurazioni S.p.A.** Amministratore Delegato **Mauro Rocchi**
_____	_____	_____

Firmato digitalmente da:
ROBERTA DELLI
Data: 14/03/2023 09:49:32

Ai sensi degli Artt. **1341** e **1342 C.C**. la Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti Artt. delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 3. Criteri Assuntivi e limiti; Articolo 6. Effetto e durata dei singoli Certificati
Art 7. Estinzione anticipata del Prestito; Articolo 8. Pagamento del Premio;
Art 9. Modifica delle Condizioni o tassazioni;
Art 10. Designazione del soggetto terzo – Beneficiario;
Art 11. Obblighi a carico del Contraente in caso di Sinistro. Condizioni per l'operatività della garanzia;
Art 12. Pagamento dell'Indennizzo;
Art 13. Prescrizione;
Art 14. Dichiarazioni inesatte o reticenti e cause di annullamento;
Art 16. Diritto di surrogazione;
Art 22. Foro competente.

Firmato digitalmente da
MAURO ROCCHI
CN = MAURO ROCCHI
C = IT

Il Contraente

_____

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONTRAENTE:

- **Cognome e Nome: ROSSI DIEGO**
- **Carica ricoperta : DIRETTORE GENERALE**
- **Codice Fiscale: RSSDGI71B19A944I**
- **Data di nascita: 19/02/1971**

- **Tipo documento: CARTA D'IDENTITÀ**
- **Numero: AU8223986**
- **Luogo rilascio: FERNO**
- **Autorità: COMUNE DI FERNO**
- **Rilascio: 26/05/2014**
- **Scadenza: 19/02/2025**

GLOSSARIO
DEFINIZIONI

Nelle Condizioni che seguono, fermo restando l'oggetto della garanzia ramo Credito, si intende per:

Assicuratore/Impresa: La Società CF Assicurazioni S.p.A. I termini possono essere utilizzati anche autonomamente.

Applicazione di polizza o Applicazione: è il termine di riferimento, nell'ambito della Polizza, delle singole operazioni di finanziamento sottoposte all'accettazione dell'Impresa attraverso successiva emissione di Certificato ai fini della garanzia.

Beneficiario: il soggetto che in corso di contratto su disposizione specifica del Contraente/Assicurato viene designato a ricevere l'Indennizzo conseguente al Sinistro.

Capitale Assicurato: l'importo massimo garantito dall'Impresa per ogni singola Applicazione, pari al valore ottenuto moltiplicando l'importo della rata mensile di restituzione del Prestito per il numero delle rate previste.

Cedente/Delegante: la persona fisica con la quale il Contraente/Assicurato ha stipulato un Contratto di Prestito rimborsabile mediante Cessione/Delegazione di pagamento di quote dello stipendio.

Ceduto/Delegato: il datore di lavoro del Cedente/Delegante, che si impegna verso il Contraente a versare a favore di questi la quota dello stipendio del Cedente/Delegante.

Certificato di polizza o Certificato: il documento che prova l'accettazione da parte dell'Assicuratore del rischio con riferimento alle posizioni e che attesta l'assunzione in garanzia del Contratto di Prestito, secondo le condizioni di Polizza.

Cessione: Prestito personale rimborsabile mediante cessione di quote dello stipendio, disciplinato dalla Legge 180 del 05/01/1950.

Contraente/Assicurato: l'Ente Finanziario nel cui interesse viene conclusa la Polizza ed a cui l'Impresa deve corrispondere l'Indennizzo in caso di Sinistro, salva diversa indicazione, in corso di contratto, in favore di altro soggetto (Beneficiario). I termini possono essere utilizzati anche autonomamente.

Contratto di Prestito: Contratto di finanziamento personale rimborsabile mediante Cessione/ Delegazione di pagamento di quote della dello stipendio.

Delegazione di pagamento/Delega: Prestito personale rimborsabile mediante meccanismo delle deleghe di pagamento di quote dello stipendio disciplinato dall'Art. 1269 del Codice Civile e, anche in via analogica, dalla Legge 180/50.

Dipendente Ministeriale - Statale - Ente Pubblico: lavoratore dipendente in servizio attivo da almeno sei mesi con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso uno dei seguenti Ministeri, Enti Pubblici o Statali:

A) MINISTERI:

- **Affari Esteri**
- **Affari Europei**
- **Affari Regionali e Autonomie**
- **Ambiente e Tutela del territorio e del mare**
- **Beni e Attività Culturali**
- **Coesione Territoriale**
- **Difesa**
- **Economia e Finanze**
- **Giustizia**
- **Infrastrutture e Trasporti**
- **Integrazione**
- **Interni**
- **Istruzione, Università e Ricerca**
- **Lavoro e Politiche Sociali**
- **Rapporti col Parlamento e Coordinamento Attività di Governo**
- **Pari Opportunità, Sports e Politiche Giovanili**
- **Politiche Agricole, Alimentari e Forestali**
- **Pubblica Amministrazione e Semplificazione**
- **Riforme Costituzionali**
- **Salute**
- **Sviluppo Economico**

B) ENTI STATALI:

- **Agenzia delle Entrate**
- **Agenzia del Territorio**
- **Agenzia del Demanio**
- **Agenzia delle Dogane**
- **Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato**
- **Direzione Territoriale Economia e Finanze**
- **Direzione Provinciale Servizi Vari Tesoro**
- **Coni**
- **Corti d'Appello**
- **Tribunali**
- **Giudici di Pace**
- **Tribunali Amministrativi Regionali**
- **Avvocatura dello Stato**
- **Consiglio di Stato**
- **Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia**
- **Istituto Nazionale di Fisica Nucleare**
- **Istituto Nazionale di Astrofisica**
- **ISTAT**
- **INPS**
- **INAIL**
- **Corte dei Conti**
- **Enac**
- **Enav**
- **ENPALS**
- **CNR**
- **ENEA**
- **Zecca e Poligrafici dello Stato**

C) ENTI PUBBLICI:

- **Regioni**
- **Province**
- **Comuni**
- **Comunità Montane e loro Consorzi ed Associazioni**
- **Camere di Commercio e loro Consorzi ed Associazioni**
- **Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale**

Dipendente Parapubblico: lavoratore dipendente in servizio attivo da almeno sei mesi con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso Azienda di Diritto Privato partecipata per almeno il 50,1% dallo Stato o da Ente Pubblico.

Dipendente Privato: lavoratore dipendente di Azienda di Diritto Privato con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Elaborato-Lista: Elenco dei Certificati emessi inviato mensilmente dall'Impresa al Contraente per l'individuazione dei premi da pagare.

FPC: Fondo Pensione di Previdenza Complementare di cui al D. Lgs. 05/12/2005 n. 252, integrato dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Indennizzo: Importo dovuto dall'Impresa in caso di Sinistro, ove si verifichino tutte le condizioni presenti in Polizza, in funzione del conteggio estintivo relativo al Prestito erogato al Cedente/Delegante, al netto dello scoperto applicabile.

Intermediario: Intermediario iscritto al RUI ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private e del Regolamento IVASS n. 40 /2018.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ossia l'Organo di Vigilanza e di Controllo sulle Imprese esercenti l'attività di Assicurazione.

Legge "180": il DPR 05/01/1950 n. 180 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con DPR 28/07/1950 n. 895, integrato dalle successive modifiche nelle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Polizza: documento emesso dall'Impresa che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: l'importo dovuto dal Contraente all'Impresa.

Prestito: finanziamento personale erogato a lavoratori dipendenti identificati nel presente glossario, che viene estinto a mezzo di Cessione/Delega di pagamento di quote dello stipendio.

Scoperto: somma che rimane a carico del Contraente e che non è indennizzabile neanche attraverso la stipula di altre assicurazioni presso altri assicuratori.

Sinistro: evento che colpisce la garanzia le cui modalità e limiti sono disciplinate nella Polizza.

Termine di attesa: periodo che deve intercorrere tra il verificarsi dell'evento in garanzia, durante il quale il Contraente è tenuto ad assolvere le obbligazioni poste a suo carico nella Polizza (180 giorni), ed il pagamento dell'Indennizzo (30 giorni).

TAN: Tasso Annuale Nominale del finanziamento convenuto nel Contratto di Prestito.

TAEG: Tasso Annuo Effettivo Globale è l'indice di costo complessivo del finanziamento che riassume in un'unica cifra percentuale oltre al TAN anche tutti i costi compresi nel finanziamento stesso.

TFR/TFS: il Trattamento di Fine Rapporto/di Fine Servizio di cui all'Art. 2120 C.C. e successive modificazioni o altra indennità equipollente ivi compreso il FPC.

SCHEDA PRODOTTI
"Allegato A"
Polizza-Convenzione Collettiva_125C/
Condizioni Assuntive CQS CREDITO
Ed. 12.2022

Nella seguente Scheda Prodotti Credito, viene indicata l'area dei rischi che la Compagnia, è disposta ad assumere per le richieste di copertura assicurative. La Compagnia, si riserva il diritto di rigettare il rischio a suo indiscutibile giudizio anche se lo stesso rientra nel perimetro di gradimento dei criteri che seguono.
Le richieste di copertura assicurative vanno inviate alla Compagnia Assicurativa, attraverso i Tracciati Record EXCEL e/o CSV.
Tuttavia, la Compagnia, si riserva anche di valutare pratiche, che non rientrano nei parametri assuntivi, indicati nella Scheda Prodotti, queste dovranno essere che andranno inviate in preaccettazione.

1. CRITERI GENERALI

Durata minima e massima del contratto di prestito: da 24 a 120 mesi. Salve, le diverse durate previste per specifici prodotti.

L'Anzianità lavorativa del Cedente/Delegante alla data effetto o scadenza del contratto di assicurazione: viene calcolata per anni compiuti.

L'età del Cedente/Delegante alla data effetto o scadenza del contratto di assicurazione: viene calcolata per anni assicurativi (a 6 mesi e 1 giorno scatta l'anno in più).

Tipologia di contratto e status del dipendente
Al momento della richiesta del finanziamento, il Cedente/Delegante:

- deve figurare in regolare ed effettivo servizio presso il Ceduto/Delegato sulla base di contratto di lavoro a tempo indeterminato.
- non deve figurare in itinere di contratto di formazione lavoro, periodo di prova, contratto di apprendistato, contratto di tirocinio o stage;
- non deve essere in status di aspettativa o sospensione, a qualsiasi titolo, del rapporto di lavoro, in congedo per gravidanza;
- non deve essere in status di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, o essere stato posto in "messa in mobilità" ex Legge 223/91.

Età del Cedente alla data effetto del Contratto di Assicurazione: non dovrà essere inferiore a 18 anni e maggiore di 73

Età del Cedente alla data scadenza del Contratto di Assicurazione: non dovrà essere maggiore di 75

Criteri Pensionistici: Alla data di scadenza del Contratto di Prestito, l'età e gli anni di anzianità contributiva del Cedente/Delegante non potranno essere entrambi superiori ai valori riportati nel prospetto che segue:

Sesso	Data di Nascita	Età	Anzianità contributiva
Uomo	Qualsiasi	62 anni	38 anni
Donna	Dal 01/01/1959	62 anni	38 anni
Donna	Entro il 31/12/1958	60 anni	35 anni
Tutti	Qualsiasi	Qualsiasi	41 anni
Tutti	Qualsiasi	67 anni	Qualsiasi

Criteri Pensionistici per Militari, Para-Militari, Corpi di Polizia o VV.FF.:

Tipo Finanziamento	Età / Contribuzione Totale
Cessione	58 anni e 35 anni di versamenti Oppure 60 anni di età o 40 anni di contribuzione
Delega	58 anni e 35 di versamenti

Per le operazioni di **Delega, di cedenti appartenenti alle categorie su dette,** non è mai previsto lo sforamento dei limiti pensionistici di età e contribuzione lavorativa.

Per le operazioni di **Cessione di cedenti appartenenti alle categorie su dette**, è possibile sforare i limiti pensionistici, come indicato al punto **2.1** che segue.

Criteri Medici Convenzionati

Per le operazioni di **Cessione** di cedenti Medici Convenzionati**, con contribuzione diversa da INPDAP, CPDEL, Fondo Credito,** non è mai previsto lo sforamento dei limiti pensionistici di età e contribuzione lavorativa.
Le operazioni di **Delega** di cedenti appartenenti a tale categoria, **con contribuzione diversa da INPDAP, CPDEL, Fondo Credito,** sono non assumibili per la Compagnia.

I limiti di età e anzianità di servizio massimi alla data di scadenza del contratto di Assicurazione, sopra indicati, sono sempre validi fatte salve attuali o future condizioni più restrittive previste dalla normativa (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: c.d. c.d. "Lavori usuranti", Marittimi, Autoferrotranvieri, Non vedenti, ecc.).

Coesistenze:
Nell'ipotesi di coesistenza di più trattenute sullo stipendio del Cedente/Delegante, la quota mensile complessiva, oggetto di cessione e/o delega, non potrà essere superiore al 40% dello stipendio netto, mentre la somma di tutte le trattenute, non potrà superare il 50% dello stipendio netto.
Nel caso di terza trattenuta, sempre nell'ambito del 50% dello stipendio, quando l'operazione richiesta è una cessione che estingue un'altra cessione, non si rende più necessario l'invio preventivo di preaccettazione, a condizione che tutti gli altri criteri assuntivi siano rispettati.
In caso di presenza di un pignoramento, le operazioni che non sforano i limiti pensionistici di età e di contribuzione del Cedente/Delegante indicati al punto 1, non dovranno essere inviate in preaccettazione.

L'estratto contributivo previdenziale INPS e/o INPDAP: tale documentazione deve essere fornita nel caso in cui si superino i criteri pensionistici e per tutti quei i dipendenti con età maggiore a 50 anni e la cui differenza tra età ed anzianità è maggiore o uguale a 30.

Settori Economici e Merceologici non graditi

L'elenco dei settori merceologici non assumibili sono riportati nell'**Allegato n. 3**.

2. DIPENDENTI STATALI/PUBBLICI

Medici Convenzionati: lavoratore identificato dalla presenza sul certificato di stipendio e/o busta paga, di trattenuta diversa da quella INPS/INPDAP.

Dipendente Ente Pubblico Statale: lavoratore dipendente presso un Ministero, un Ente Statale o Pubblico ad esclusione dei Medici Convenzionati.

Montante assicurabile:

Il cumulo montante massimo assicurabile per testa, di operazioni assicurate dalla Compagnia è pari ad **€ 100.000**. Per i Medici Convenzionati il limite è pari ad **€. 85.000**.

Anzianità di servizio minima del Cedente alla data effetto del Contratto di Assicurazione: non inferiore al periodo di prova e, comunque, non inferiore a 6 mesi.

2.1.CESSIONI

Criteri Pensionistici:

Per tale comparto sono assumibili operazioni con età a scadenza oltre i vincoli di età/anzianità di servizio indicati al precedente punto 1 senza la riduzione della rata.
Le operazioni di cedenti che alla data di decorrenza della polizza abbiano già maturato il diritto al collocamento in quiescenza saranno assumibili, ma, la garanzia del rischio pensionamento partirà dalla prima trattenuta effettuata dal Ceduto sulla busta paga del Cedente.

TARIFFE CESSIONI:

Per questo comparto si applicano le seguenti tariffe:

- ***Tariffa 1 - Cessioni Pubblici e Statali***
- ***Tariffa 2 - Cessioni Pubblici Speciali***
  - A tali tariffe, riportate nell'Allegato n. 1, non sono applicati diritti di emissione
- ***Tariffa 9 - Cessione Medici Convenzionati***
  - A tale tariffa, riportata nell'Allegato n. 1, non sono applicati diritti di emissione;

2.2.DELEGHE

Criteri Pensionistici:

Per tale comparto non sono assumibili operazioni con età a scadenza oltre i vincoli di età indicati al precedente punto 1.

Anzianità Lavorativa:

Anzianità massima in ingresso 30 anni.
Anzianità massimo a scadenza 35 anni.

Età in ingresso

Età massima in ingresso 60 anni.

TARIFFE DELEGHE:

Per questo comparto si applicano le seguenti tariffe:

- ***Tariffa 1 - Deleghe Pubbliche, Statali e Medici Convenzionati***
- ***Tariffa 2 - Deleghe Pubbliche Speciali***
  - A tali tariffe, riportate nell'Allegato n. 1, non sono applicati diritti di emissione;

3. DIPENDENTI PARAPUBBLICI

Dipendente Parapubblico: lavoratore dipendente presso Aziende di Diritto Privato partecipate per almeno il 50,1% dallo Stato o da Ente Pubblico, indicate nel portale Aziende di riferimento della Compagnia.

Montante assicurabile:
Il cumulo montante massimo assicurabile per testa, di operazioni assicurate dalla Compagnia è di **€ 65.000.**
Il montante lordo della singola operazione potrà essere calcolato moltiplicando 6 volte, l'importo del TFR disponibile, accantonato al momento, in ATC o presso un Fondo Pensione.

Il calcolo del TFR Disponibile è il seguente: *TFR – residui impegni in essere*

Nell'ipotesi venga richiesto un prestito ad integrazione di un impegno già presente e non assicurato dalla ns. Compagnia e il TFR disponibile sia nullo, il limite massimo assumibile sarà di **€ 20.000.**
In caso di presenza di TFR destinato ad un Fondo Pensione, si potrà procedere purché il Contraente notifichi il Contratto di Prestito al Fondo Pensione medesimo e raccolga preventiva impegnativa al riscatto "ora per all'ora" e purché il Fondo non sia inserito nell'elenco Fondi Pensione non escutibili (**Allegato n. 2**).

ESEMPIO: TFR MATURATO € 8.000,00
Busta paga pulita:
- *solo cessione*
  - MAX MONTANTE LORDO ASSUMIBILE € 48.000,00

ESPOSIZIONE COMPLESSIVA CF ASSICURAZIONI € 48.000,00
- *cessione e delega entrambe assicurate con CF*
  - CQS MAX MONTANTE LORDO ASSUMIBILE € 24.000,00
  - DEL MAX MONTANTE LORDO ASSUMIBILE € 24.000,00

ESPOSIZIONE COMPLESSIVA CF ASSICURAZIONI € 48.000,00

Busta con coesistenza non estinta:
In caso di presenza di impegni già in ammortamento ed assicurate da altre compagnie assicurative, il calcolo del montante assicurabile è il seguente:
- MAX MONTANTE LORDO ASSUMIBILE = (TFR Disponibile) x (6)
- MAX MONTANTE LORDO ASSUMIBILE = € 20.000,00, se TFR disponibili = 0

Anzianità di servizio minima del Cedente alla data effetto del Contratto di Assicurazione:
non inferiore al periodo di prova e, comunque, non inferiore a 6 mesi.

Criteri Pensionistici:
Sono, in ogni caso, assumibili operazioni con età a scadenza oltre l'età/anzianità di servizio alla data di scadenza del Contratto di Assicurazione, purché si tratti di operazioni per le quali, al raggiungimento dei limiti sopra indicati, il debito residuo di tutti i prestiti con trattenuta stipendiale non superi l'ammontare del TFR netto disponibile e/o maturato (nel caso di somme accantonate presso un Fondo Pensione le stesse, in caso di pensionamento, dovranno essere conteggiate nei limiti di un quinto).

3.1.CESSIONI

TARIFFA CESSIONI:
Per questo comparto si applica la seguente tariffa:
- ***Tariffa 3 - Cessioni Parapubbliche***
- A tale tariffa, riportata nell'Allegato n. 1, non sono applicati diritti di emissione.

3.2.DELEGHE

TARIFFA DELEGHE:
Per questo comparto si applica la seguente tariffa:

- ***Tariffa 3 - Deleghe Parapubbliche***
  - A tale tariffa, riportata nell'Allegato n. 1, non sono applicati diritti di emissione.

4. DIPENDENTI PRIVATI

Dipendente Privato Small Business: lavoratore dipendente di Azienda di Diritto Privato indicate come tali nel portale Aziende di riferimento della Compagnia.

Dipendente Privato Cooperative: lavoratore dipendente di Azienda di Diritto Privato con forma di Società Cooperativa, indicate come tali nel portale Aziende di riferimento della Compagnia.

Dipendente Privato Straniero: lavoratore dipendente di Azienda di Diritto Privato con cittadinanza non italiana.

Dipendente Privato: lavoratore dipendente di Azienda di Diritto Privato non rientrante nelle casistiche precedenti e nel comparto al punto 3, indicate come tali nel portale Aziende di riferimento della Compagnia.

Anzianità di servizio minima del Cedente alla data effetto del Contratto di Assicurazione: non inferiore al periodo di prova e, comunque, non inferiore a 12 mesi.

Criteri Pensionistici
Sono, in ogni caso, assumibili operazioni con età a scadenza oltre l'età/anzianità di servizio alla data di scadenza del Contratto di Assicurazione, purché si tratti di operazioni per le quali, al raggiungimento dei limiti sopra indicati, il debito residuo di tutti i prestiti con trattenuta stipendiale non superi l'ammontare del TFR netto disponibile e/o maturato (nel caso di somme accantonate presso un Fondo Pensione le stesse, in caso di pensionamento, dovranno essere conteggiate nei limiti di un quinto).

Valutazione Aziende Private
Il montante assicurato non potrà superare l'importo che si ottiene moltiplicando l'importo del TFR disponibile per il coefficiente desunto dalla tabella seguente in relazione al Rating/Classe di rischio che la Società CF Assicurazioni, a suo insindacabile giudizio, ha attribuito al Ceduto/Delegato.
Il montante dell'assicurazione non potrà essere superiore ai limiti riportati nella tabella che segue:

Moltiplicatore Rapporto Montante/TFR
Non Assumibile
2
3
4
5
6

Per l'importo del TFR si intende TFR effettivamente disponibile alla data di erogazione del prestito sia presso il Ceduto/Delegato che presso l'eventuale Fondo Pensione del Cedente/Delegante al netto cioè di preesistenti posizioni debitorie che non andranno ad estinguersi e che determinano la costituzione di un vincolo sul TFR medesimo (a titolo esemplificativo, in caso di pignoramenti, il TFR dovrà ritenersi già vincolato per un quinto del relativo importo).

Il calcolo del TFR Disponibile è il seguente: *TFR – residui impegni in essere*

In caso di presenza di TFR destinato ad un Fondo Pensione, si potrà procedere purché il Contraente notifichi il Contratto di Prestito al Fondo Pensione medesimo e raccolga preventiva impegnativa al riscatto "ora per all'ora" e purché il Fondo non sia inserito nell'elenco Fondi Pensione non escutibili (**Allegato n. 2**).

Validità del Rating

La stampa della videata del Rating da inviare in fase di valutazione del rischio non può riportare una data antecedente di **90 giorni** dalla data della Proposta e deve sempre essere inviata insieme alla documentazione per la valutazione della pratica.

4.1.CESSIONI

Montante assicurabile

Montante lordo assicurabile è pari a **€ 50.000**

In caso di presenza di deleghe già in ammortamento ed assicurate da altre compagnie assicurative, **il calcolo del montante assicurabile è il seguente:**

TFR Disponibile* x *Coefficiente;

Il capitale massimo assicurabile non potrà eccedere i limiti esposti nella tabella riportata al punto 4.1.

Dipendenti Stranieri:

Per i cittadini comunitari ed extracomunitari, dipendenti di ATC con moltiplicatore compreso tra 3 e 5, che hanno 3 anni di anzianità di servizio presso lo stesso ceduto e/o 5 anni di residenza in Italia, viene concessa la possibilità di procedere come segue:

- utilizzare i criteri assuntivi riservati al comparto privato fermo restando la tariffa stranieri;
- utilizzare i criteri e la tariffa riservata al comparto privato, nel caso in cui avessero a carico familiari, dimostrati attraverso l'ultima Certificazione Unica o lo Stato di Famiglia.

L'assicurazione non potrà essere prestata a cittadini comunitari ed extracomunitari:

- dipendenti di ATC **Non Assumibili** o con moltiplicatore **2;**
- per operazione di Delega.

Per i cittadini comunitari ed extracomunitari, dipendenti di ATC con moltiplicatore compreso tra 3 e 5, che non hanno 3 anni di anzianità di servizio presso lo stesso ceduto e/o 5 anni di residenza in Italia, viene concessa la possibilità di procedere come segue:

Rating ATC	Coefficiente moltiplicatore TFR - Montante Massimo	Durata massima	Deleghe
N.A. e **2**	non assumibile	Non assumibile	Non Assumibili
da 3 a **6**	2 Volte con il max di €. 10.000	120 mesi	
da 3 a **6**	Max € 20.000 se TFR al fondo Pensione 1/1	120 mesi	

Dipendenti di Aziende Small Business:

L'assicurazione potrà essere prestata con i tassi di cui all'apposita tariffa e alle seguenti condizioni:

Rating ATC	Coefficiente moltiplicatore TFR - Montante Massimo	Durata massima	Deleghe
da 3 a **6**	2 volte il TFR col massimo di 20.000,00	60 mesi	Non Assumibili
a **3** a **6**	Max € 25.000 se TFR al fondo Pensione 1/1	60 mesi	

Cessioni Privati Gold:

La tariffa **Gold** potrà essere applicata per le Aziende Private ad esclusione delle Small Business con i seguenti criteri:

- **Cessione Privati Gold** durata massima 120 mesi per le pratiche in cui il rapporto Montante/TFR è 1/1 al momento della valutazione del rischio e per dipendenti di aziende assumibili con organico minino di 25 unità;

TARIFFE CESSIONI:

Per questo comparto si applicano le seguenti tariffe:

- ***Tariffa 4 - Cessioni Private e Cooperative con dipendenti maggiori o uguali a 150***
- ***Tariffa 5 – Cessioni Private Small Business;***
- ***Tariffa 7 – Cessioni Private Cooperative con dipendenti inferiore a 150 unità;***
- ***Tariffa 8 – Cessioni Private per dipendenti stranieri***
- ***Tariffa 13 – Cessioni Private Gold 120;***
    - A tali tariffe, riportate nell'Allegato n. 1, non sono applicati diritti di emissione.

4.2. DELEGHE

Montante assicurabile

Montante lordo assicurabile è pari a **€ 10.000,00**, solo per cedenti dipendenti di Amministrazioni con coefficiente moltiplicatore TFR-Montante Massimo, e moltiplicatore tra 4 e 6.

Esclusioni:

Non sono assicurabili deleghe di dipendenti:

- appartenenti ad Aziende Small Business
- appartenenti a Aziende Cooperative con numero dipendenti inferiore a 150;
- stranieri con cittadinanza diversa da quella italiana.

TARIFFA DELEGHE:

Per questo comparto si applica la seguente tariffa:

- ***Tariffa 4 - Deleghe Private***
    - A tali tariffe, riportate nell'Allegato n. 1, non sono applicati diritti di emissione

5. CONTATTI

Gli indirizzi mail da utilizzare per le attività previste nella polizza sono i seguenti:

- Le richieste di valutazione delle aziende dovranno essere inviate a:
  aziendecf@cfassicurazioni.com

- Le richieste di valutazione delle pratiche non rientranti nei parametri assuntivi richiamati in Polizza dovranno essere inviate a:
  preaccettazioniCQS@cfassicurazioni.com

- Le segnalazioni relative a problemi tecnici nell'emissione dei Certificati di polizza o sui tracciati record dati dovranno essere inviate a:
  assunzionicf@cfassicurazioni.com

- Le comunicazioni relative alle estinzioni e alle variazioni degli effetti e delle scadenze dei Certificati dovranno essere inviate a:
  portafoglio@cfassicurazioni.com

- Le comunicazioni relative alla comunicazione del cambio Beneficiario per la cessione dei crediti o delle cartolarizzazioni dovranno essere inviate a:
  cfassicurazioni.cq@pec.it

Salvo diversi indirizzi mail che la compagnia dovesse comunicare in corso di contratto.

Allegati
n. 1 – Tariffe;
n. 2 – Fondi Pensione non graditi;
n. 3 – Settori Merceologici non graditi;

Redatto e firmato in triplice originale ad unico effetto a Roma il _____

Contraente	**CF Assicurazioni S.p.A.** L'Amministratore Delegato **Mauro Rocchi**	**L'Intermediario**
_____	_____	_____

APPLICAZIONE DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE RAMO CREDITO PER INSOLVENZE RELATIVE A PRESTITI ESTINGUIBILI CON CESSIONE DI QUOTE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

assicurazione contro i rischi previsti dall'Art. 54 del DPR 180/50 a garanzia di prestiti personali rimborsabili mediante cessione di quote della retribuzione.

N Proposta prestito	Intermediario	Cod. Int.	C.Sub. Int.	Cod.Prodotto	N. pratica
			==========		

Contraente-Assicurato – Ragione Sociale **P. Iva /codice fiscale**

Indirizzo **Comune** **Provincia** **Cap**

Cedente-Delegante (in relazione al contratto di finanziamento) Cognome e nome
codice fiscale

Indirizzo Residenza: **Comune** **Provincia** **Cap** **E-Mail**

Nato in **Provincia** **Data di nascita** **sesso**

n. documento d' identità valido
tipologia documento **rilasciato da** **data rilascio/rinnovo**

Ragione sociale Ceduto/Delegato (in relazione al contratto di finanziamento)
P. Iva /codice fiscale

Indirizzo **Comune** **Provincia** **Cap**

Decorrenza	Scadenza	Frazionamento - Tipo Pagamento	Durata (mesi)
		Unica Soluzione anticipato	

DATI TECNICI DEL RISCHIO

Data ingresso Italia	Stipendio netto mensile	Assunto il	Tfr Azienda	Tfr Fondo	Rata mensile	Numero Rate	Tan

GARANZIE OPERANTI - SOMME ASSICURATE - PREMIO UNICO

GARANZIE PRESTATE	SOMMA ASSICURATA	Premio netto	Sp.di emissione	Imponibile	Tasse	Totale
Ramo Credito (perdita patrimoniale dovuta ad insolvenza conseguente a perdita d'impiego)						

Mezzi di pagamento consentiti: bonifici.

La presente Applicazione manterrà la sua efficacia nell'arco dei successivi 30 gg. a decorrere dalla data di richiesta della sua emissione e se non accettata dalla compagnia, si intenderà caducata a tutti gli effetti.

Nel caso in cui la presente Applicazione venga accettata mediante emissione del relativo Certificato, la decorrenza della garanzia è quella indicata nelle Condizioni di Assicurazione.

In tale ipotesi, **CF Assicurazioni**, a seguito della cessazione definitiva del rapporto di lavoro del cedente-delegante per qualsiasi causa, escluso il decesso, da cui derivi la cessazione della corresponsione delle quote mensili di stipendio dovuta ai sensi del Contratto di Prestito e nel caso in cui non sia possibile la prosecuzione dell'ammortamento di cui al Contratto di Prestito o il recupero del credito residuo dovuto dal cedente-delegante, corrisponderà al Contraente-Assicurato, o al Beneficiario qualora designato, l'indennizzo secondo modalità, termini e condizioni indicate nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

FAC-SIMILE

a) Il Cedente – Delegante, dipendente di Pubblica Amministrazione, si impegna in via irrevocabile, al momento della cessazione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e in caso di mancata rinotifica dell'importo del debito sul trattamento pensionistico, a cedere l'ammontare del Trattamento di Fine Servizio presente presso INPS.
Tale Cessione di credito ai sensi degli art. 1260 codice civile, avrà efficacia solo successivamente alla corresponsione dell'indennizzo da parte di CF Assicurazioni, al fine dell'esercizio del diritto di surroga previsto ex lege, e sarà limitata al residuo debito netto interessi che CF Assicurazioni pagherà all'Ente Finanziario e per il cui importo CF Assicurazioni resta surrogata nei confronti del Fondo di Garanzia gestito da INPS.

_____ _____
Data **Firma Leggibile**

Il cedente – delegante per l'impegno di cui sopra, sottoscrive anche ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C.

_____ _____
Data **Firma Leggibile**

b) Il Cedente – Delegante dipendente di Amministrazione Privata si impegna in via irrevocabile, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, in caso di mancata rinotifica dell'importo del debito sul trattamento pensionistico e in mancanza della corresponsione del TFR all'Ente Finanziario, a cedere il suo diritto di poter ricorrere al Fondo di Garanzia appositamente istituito presso INPS ai sensi della legge 297 del 29/05/1982.
Tale Cessione di credito ai sensi degli art. 1260 codice civile avrà efficacia solo successivamente alla corresponsione dell'indennizzo da parte di CF Assicurazioni al fine dell'esercizio del diritto di surroga previsto ex lege, e sarà limitata al residuo debito netto interessi che CF Assicurazioni pagherà all'Ente Finanziario e per il cui importo CF Assicurazioni resta surrogata nei confronti del Fondo di Garanzia gestito da INPS.

_____ _____
Data **Firma Leggibile**

Il cedente – delegante per l'impegno di cui sopra sottoscrive anche ai sensi e per gli effetti degli **art**. **1341** e **1342 C.C**.

_____ _____
Data **Firma Leggibile**

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE-ASSICURATO

Ai sensi e per gli effetti dell'**art.1341** del **Codice Civile**, il Contraente-Assicurato dichiara di ricevere il **Set Informativo Danni** completo composto da:

- ***DIP -*** **Mod. DIP 2020.04.CQ.CREDITO**
- ***DIP AGGIUNTIVO-*** **Mod. DIP AGG 2020.04.CQ.CREDITO**
- ***CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE-*** **Mod. CA 2020.04.CQ.CREDITO**
- ***GOSSARIO*** **- Mod. G 2020.04.CQ.CREDITO**
- ***ALLEGATO A*** **- Mod. "A" 2020.04.CQ.CREDITO**
- ***Informativa privacy Contraente Ex art. 13 e 14 del Reg. 679/2016*** **- Mod. PY-Banca 2020.04.CQ.CREDITO**

e di approvare specificatamente i seguenti Articoli delle Condizioni di Assicurazione:
Art. 3. – Criteri assuntivi e limiti; Art. 6. Effetto e durata dei singoli Certificati; Art. 7. Estinzione anticipata del prestito; Art. 8. Pagamento del Premio; Art. 9 Modifica delle condizioni o tassazioni; Art.11. Obblighi a carico del Contraente in caso di sinistro. Condizioni per l'operatività della garanzia; Art. 12. Pagamento dell'Indennizzo; Art. 13. Prescrizione; Art. 14. – Dichiarazioni inesatte o reticenti e cause di annullamento; 16. – Diritto di surrogazione; Art. 22. - Foro Competente.

Il Contraente-Assicurato dichiara inoltre di aver ricevuto da parte dell'Intermediario copia dell'informativa precontrattuale di cui all'Art.56 del Regolamento IIVASS n.40/2018 (Modelli 3 e 4)

_____ _____
Data **Il Contraente**

FAC-SIMILE

INFORMATIVA PRIVACY CEDENTE

(Mod. PY-Cedente 2020.04.CQ.CREDITO)

Ex art. 13 e 14 del Regolamento 679/2016

CF Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'art 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016, dettato in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (in seguito anche Regolamento), le fornisce le seguenti informazioni.

Titolare del trattamento
CF Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Paolo di Dono, 73 00142 Roma è il Titolare del trattamento.

Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)
Il Responsabile della protezione dei dati è la Protection Trade Srl, con sede in via Giorgio Morandi, 22 – ITRI (LT), questo responsabile potrà essere contattato per le tematiche privacy all'indirizzo mail dpo_cf@protectiontrade.it

Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali è effettuato per:
a) fornirLe i prodotti e/o servizi assicurativi, ed in particolare al fine di concludere, gestire ed eseguire il contratto di assicurazione, attivare le coperture assicurative, gestire e liquidare i sinistri attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa, nonché gestire il recupero del credito;

b) la realizzazione di attività promozionali commerciali, nonché lo svolgimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi ricevuti; tali attività potranno essere realizzate attraverso l'invio di e-mail, fax, SMS, posta cartacea o attraverso contatto telefonico.

La base giuridica del trattamento dei suoi dati personali è il contratto di assicurazione in essere tra le parti per le finalità di cui alla lettera a), la base giuridica per le finalità di cui alla lettera b) è il consenso. In relazione a quest'ultimo, le ricordiamo che lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento in base al consenso da lei fornito prima del ritiro.

Natura dei dati trattati
La Compagnia in occasione delle operazioni di trattamento potrà venire a conoscenza di dati identificativi e di contatto, nonché di dati che il Regolamento definisce particolari: come ad esempio, dati idonei a rivelare il Suo stato di salute. Anche a tale riguardo, Le confermiamo che i Suoi Dati particolari verranno trattati con la massima riservatezza.

Modalità di trattamento
Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali. I dati acquisiti e saranno da noi gestiti attraverso misure di sicurezza tali da garantire la tutela e la massima riservatezza degli stessi.

Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera a) è obbligatorio e un eventuale rifiuto può comportare l'impossibilità di ottemperare agli obblighi derivanti dal contratto; il conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera b) è facoltativo e un eventuale rifiuto può comportare l'impossibilità di realizzare attività promozionali commerciali, nonché lo svolgimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi ricevuti.

FAC-SIMILE

Ambito di comunicazione e diffusione
I dati personali conferiti, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati

- per le attività di cui alla lettera a) agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; legali e periti; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività produttive, Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e ad altri soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria;

- per le attività di cui alla lettera b) a società specializzate in promozione commerciale e pubblicitaria, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti o a società che svolgono compiti di natura tecnica ed organizzativa (p.e. attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni; registrazione, elaborazione ed archiviazione, anche informatica, dei dati) e previo consenso, ad altre società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) per consentirLe di ricevere offerte di prodotti e servizi delle medesime.

Trasferimento dei dati
La Compagnia potrebbe avvalersi di fornitori o sub fornitori, riassicuratori che non risiedono nell'Unione Europea, a tal proposito si garantisce che il trasferimento potrà avvenire solo verso soggetti che garantiscano un adeguato livello di protezione del trattamento dei dati e/o verso paesi per i quali le competenti Autorità hanno emesso una decisione di adeguatezza nonché verso soggetti che hanno fornito idonee garanzie al trattamento dei dati attraverso adeguati strumenti normativi/contrattuali quali ad esempio la sottoscrizione di clausole contrattuali standard. Per ottenere informazioni a tal riguardo, potrà inviare una e-mail all'indirizzo cfassicurazioni@protectiontrade.it.

Tempi di conservazione
I suoi dati personali saranno trattati per le finalità di cui alla lettera a) per la durata del rapporto assicurativo e successivamente saranno conservati per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa contabile e fiscale, tali dati saranno inoltre conservati nei limiti dei tempi prescrizionali previsti per l'esercizio dei diritti discendenti dal rapporto instaurato con la nostra Compagnia. I dati personali trattati per le finalità di cui alla lettera b) saranno conservati per 24 mesi.

Processo decisionale automatizzato
Al fine di poterLe offrire una gestione delle pratiche più efficace possibile, utilizziamo in parte programmi di verifica, i quali calcolano, in base alle informazioni da Lei fornite nella proposta di assicurazione, il rischio assicurativo e determinano, ad esempio, l'ammontare del Suo premio assicurativo o anche eventuali esclusioni di rischio. Inoltre, con tali programmi determiniamo, in aree parziali e in maniera automatizzata, il nostro obbligo di prestazione in caso di sinistro. I parametri di verifica utilizzati da questi programmi sono determinati in base ai dati attuariali storici, assicurando in tal modo un metro di misura oggettivo. Lei ha la facoltà di rifiutare tali processi automatizzati relativamente alla Sua persona e alle Sue pratiche e richiedere l'evasione manuale della Sua pratica da parte dei collaboratori della nostra Compagnia.

Diritti degli interessati
La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti previsti agli artt. 15 e ss del Regolamento a favore dell'interessato, scrivendo a all'indirizzo mail cfassicurazioni@protectiontrade.it. In particolare, Lei potrà:

FAC-SIMILE

- accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze possibili per l'interessato, ove non già indicato nel testo di questa Informativa;
- ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano;
- ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei suoi dati;
- ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle previsioni di legge applicabili al caso specifico.

Ove lo ritenga opportuno, Lei potrà proporre reclamo all'autorità di controllo.

Formula di consenso al trattamento dei dati

Acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 e 14 del Regolamento, conferisco il consenso:

al trattamento dei dati particolari finalizzato alla fornitura dei prodotti e/o servizi assicurativi, ed in particolare al fine di concludere, gestire ed eseguire il contratto di assicurazione, attivare le coperture assicurative nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa e alla comunicazione, per le stesse finalità, ai soggetti di cui al precedente paragrafo "Ambito di comunicazione e diffusione" della presente informativa.

Data _____ **Firma Cedente/Delegante _____**

al trattamento dei dati finalizzato alla realizzazione di attività promozionali commerciali, nonché per lo svolgimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi ricevuti da parte di CF Assicurazioni S.p.A. (*Barrare una o più caselle per indicare la modalità di comunicazione per la realizzazione delle attività menzionate*)

e-mail ☐ telefono ☐ fax ☐ SMS ☐ posta cartacea ☐

Data _____ **Firma Cedente/Delegante _____**

al trattamento dei dati finalizzato alla comunicazione ad altre società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) per consentirLe di ricevere offerte di prodotti e servizi delle medesime

Data _____ **Firma Cedente/Delegante _____**

FAC-SIMILE

INFORMATIVA PRIVACY CONTRAENTE/BENEFICIARIO
(Mod. PY-Banca 2020.04.CQ.CREDITO)
Ex art. 13 e 14 del Regolamento 679/2016

CF Assicurazioni S.p.A. ai sensi dell'art 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016, dettato in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (in seguito anche Regolamento), le fornisce le seguenti informazioni.

Titolare del trattamento
CF Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Paolo di Dono, 73 00142 Roma è il Titolare del trattamento.

Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)
Il Responsabile della protezione dei dati è la **Protection Trade Srl** con sede in via Giorgio Morandi, 22 – ITRI (LT), questo responsabile potrà essere contattato per le tematiche privacy all'indirizzo mail dpo_cf@protectiontrade.it

Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali è effettuato per fornirLe i prodotti e/o servizi assicurativi, ed in particolare al fine di concludere, gestire ed eseguire il contratto di assicurazione nonché gestire e liquidare i sinistri attinenti all'esercizio dell'attività assicurativa. La base giuridica del trattamento dei suoi dati personali è il contratto di assicurazione in essere tra le parti

Natura dei dati trattati
La Compagnia in occasione delle operazioni di trattamento potrà venire a conoscenza della ragione sociale, sede legale, dati di contatto del personale coinvolto nella gestione del contratto

Modalità di trattamento
Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali. I dati acquisiti saranno da noi gestiti attraverso misure di sicurezza tali da garantire la tutela e la massima riservatezza degli stessi.

Obbligo o facoltà di conferire i dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati è obbligatorio e un eventuale rifiuto può comportare l'impossibilità di ottemperare agli obblighi derivanti dal contratto.

Ambito di comunicazione e diffusione
I dati personali, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; legali e periti; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività produttive, Ministero del Lavoro e della e delle politiche sociali e ad altri soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria.

Trasferimento dei dati
La Compagnia potrebbe avvalersi di fornitori o sub fornitori, riassicuratori che non risiedono nell'Unione Europea, a tal proposito si garantisce che il trasferimento potrà avvenire solo verso soggetti che garantiscano un adeguato livello di protezione del trattamento dei dati e/o verso paesi per i quali le competenti Autorità hanno emesso una decisione di adeguatezza nonché verso soggetti che hanno fornito idonee garanzie al trattamento dei dati attraverso adeguati strumenti normativi/contrattuali quali ad esempio la sottoscrizione di clausole contrattuali standard. Per ottenere informazioni a tal riguardo, potrà inviare una e-mail all'indirizzo cfassicurazioni@protectiontrade.it.

Tempi di conservazione

I suoi dati personali saranno trattati per la durata del contratto assicurativo e successivamente saranno conservati per assolvere agli obblighi previsti dalla normativa contabile e fiscale, tali dati saranno inoltre conservati nei limiti dei tempi prescrizionali previsti per l'esercizio dei diritti discendenti dal rapporto instaurato con la nostra società.

Diritti degli interessati

La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti previsti agli artt. 15 e ss del Regolamento a favore dell'interessato, scrivendo a all'indirizzo mail cfassicurazioni@protectiontrade.it. In particolare, Lei potrà:

- accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze possibili per l'interessato, ove non già indicato nel testo di questa Informativa;
- ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano;
- ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei suoi dati;
- ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle previsioni di legge applicabili al caso specifico.

Ove lo ritenga opportuno, Lei potrà proporre reclamo all'autorità di controllo.

Luogo e data _____ Firma per presa visione _____